



COMUNE DI PONTENURE

Via Moschini n° 16 - 29010 Pontenure (PC)
Tel. 0523/692040
PEC: comune.pontenure@sintranet.legalmail.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "POLLICINO" DI PONTENURE – PERIODO 01.09.2022 – 31.07.2025.

CPV: 80110000-8 (Servizi di istruzione prescolastica).

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, AMBITO NORMATIVO

I servizi oggetto dell'affidamento, regolato dal presente capitolato rientrano, tra quelli classificati nell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici – CPV:80110000-8 (Servizi di istruzione prescolastica).

L'affidamento ha per oggetto la gestione di sezioni del nido d'infanzia comunale "Pollicino" comprensiva di servizio educativo e dei servizi ausiliari di pulizia.

Gli obiettivi, le finalità e le modalità operative da perseguire sono quelli stabiliti dalla Legge regionale n. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000" attraverso la Delibera Regione E.R. n. 1564/2017 che approva la "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei Servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei Servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016" e la Delibera Regione E.R. n. 704/2019 che definisce l'Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016". Nello svolgimento dell'attività l'affidatario dovrà impegnarsi al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi dovranno essere svolti presso la struttura comunale Nido d'infanzia "Pollicino", sita a Pontenure in via Berlinguer n. 1.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni tre e decorrerà dal 01.09.2022 al 31.07.2025 salvo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 16.

Nel corso del periodo di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, tenuto conto della variabilità del numero di utenti che potranno avvalersi del servizio come sopra specificato nonché della clausola di revisione prezzi di cui al successivo art. 9 BIS, il Comune di Pontenure si riserva la facoltà di modificare, senza una nuova procedura di affidamento, l'importo contrattuale fino ad un massimo del 20%. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, il Comune di Pontenure si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all'affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni economiche e normative del contratto, nessuna esclusa. Si precisa che la decisione di ricorrere all'opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità del Comune ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.

Su richiesta del Comune, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, inoltre, di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di legge, qualora si renda necessario al fine di garantire la continuità del servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l'aggiudicatario s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione, a semplice richiesta del Comune di Pontenure.

Per esigenze correlate ad emergenze sanitarie (es. Covid 19), qualora si verificassero circostanze imprevedibili e non imputabili alla volontà dei contraenti, tali da comportare necessarie e sostanziali

modifiche al progetto tecnico presentato in sede di offerta dall'aggiudicatario, la stazione appaltante potrà ricorrere all'istituto della co-progettazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017 e all'art. 30, comma 8 del DLgs 50/2016, interpellando l'appaltatore, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni agli utenti, seppure in forma rimodulata.

ART. 4 – DESTINATARI

Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i cinque mesi (già svezzati) e i tre anni, ammessi ad usufruire del servizio sulla base del Regolamento comunale. Il nido d'infanzia "Pollicino" è suddiviso in sezioni "lattanti/piccoli" (5/12 mesi), "medi" (13/23 mesi), "grandi" (24/36 mesi).

ART. 5 – SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI

Il progetto pedagogico del servizio costituisce la base di riferimento, di confronto, di programmazione e di coordinamento per l'elaborazione delle attività educative e gestionali del nido. Il Referente Educativo della Ditta Aggiudicataria e il Responsabile del Settore comunale competente, eventualmente supportati dal Coordinatore pedagogico incaricato dal Comune, dovranno definire in dettaglio l'organizzazione delle attività attraverso incontri da realizzarsi prima dell'avvio del nido. Concordano inoltre i materiali didattici e di consumo necessari, che verranno forniti dal Comune.

La gestione del servizio, di cui al presente capitolato, si svolgerà sulla base delle direttive generali e del controllo del Responsabile del Settore comunale competente.

Al Comune infatti è riservata la responsabilità della programmazione generale del servizio; l'accoglimento delle domande e la definizione delle graduatorie di ammissione; la formazione delle sezioni; la definizione delle rette a carico dell'utenza; il controllo sulle prestazioni erogate dalla ditta aggiudicataria, sul livello qualitativo delle stesse e sul grado di soddisfacimento degli utenti.

Il nido d'infanzia è aperto n. 10,5 mesi all'anno (settembre – metà luglio), segue le chiusure del calendario scolastico regionale; funziona da lunedì a venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:00 con possibilità di prolungamento alle ore 17:30 ed è organizzato in sezioni, il cui numero e la tipologia dipendono dalla quantità delle domande presentate, dall'età degli utenti e dalla presenza di bambini certificati in base alla L. 104/92.

Prima dell'avvio del servizio il Responsabile del Settore comunale competente comunica alla Ditta il calendario di apertura del nido, il numero delle sezioni composte e l'orario di funzionamento, l'elenco dei bambini ammessi, concordando le date d'inserimento per i nuovi utenti. L'eventuale rinuncia al servizio da parte delle famiglie deve essere formulata al Comune, affinché quest'ultimo possa procedere allo scorrimento della graduatoria e all'ammissione di un nuovo utente. Non è consentito all'Affidatario rifiutare l'ammissione di un bambino.

La Ditta aggiudicataria si impegna a gestire stabilmente per tutto l'a.e. n. 3 sezioni, ed i servizi di nido ausiliari (oltre al tempo lungo per i soli richiedenti dalle ore 16:00 alle ore 17:30, attivabile su indicazione del Comune), per un numero di 21 bambini creando prioritariamente 1 sezione "lattanti/piccoli", 1 sezione "medi" e 1 sezione "grandi"; una diversa composizione delle sezioni verrà concordata con il Comune.

L'aggiudicatario si impegna obbligatoriamente ad inserire nel proprio organico educativo la figura di n.1 educatore dipendente comunale in distacco e alle condizioni stabilite dal contratto in essere tra l'educatore comunale e il Comune di Pontenure e alle condizioni stabilite dalla contrattazione integrativa. Il costo del dipendente comunale distaccato è a carico del Comune di Pontenure (comprensivo della spesa relativa al riconoscimento del buono pasto).

L'aggiudicatario si impegna a garantire un monte ore annuo di n. 60 ore, ricompreso nel monte ore annuo presunto a base di gara, per il personale educativo, aggiuntivo rispetto alle ore frontali con gli utenti da utilizzare per lo svolgimento di attività di documentazione, incontri di sezione, colloqui, collettivi di lavoro, feste, uscite, ecc., il cui utilizzo è da concordare in sede di programmazione.

L'aggiudicatario si impegna altresì a garantire un monte ore annuo di n. 30 ore, ricompreso nel monte ore annuo presunto a base di gara, per l'addetta/o ausiliaria/o, da utilizzare per lo svolgimento di pulizie straordinarie da effettuarsi senza l'utenza, collettivi di lavoro, feste, ecc., il cui utilizzo è da concordare in sede di programmazione.

Nella gestione del servizio la Ditta aggiudicataria si obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:

- gestire il servizio in conformità al progetto pedagogico comunale ed alle disposizioni del regolamento comunale del servizio;
- fare precedere ogni inserimento da colloqui individuali, genitori – educatori, perché possa essere fornita dalla famiglia una iniziale conoscenza del minore e perché si stabilisca una conoscenza reciproca ed una fattiva collaborazione;
- consentire al genitore una presenza nel nido almeno per la prima settimana di frequenza del bambino, o comunque per il periodo individuato dal coordinatore pedagogico per l'ambientamento;

- garantire il reale coinvolgimento dei genitori anche nell'ambito dell'attività didattica con incontri periodici di sezione, almeno due nel corso dell'anno, per presentare, discutere e verificare la pianificazione delle attività educative avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire la loro conoscenza e partecipazione;
- organizzare le routines (attività, bagno, merenda/pasto, sonno) nel rispetto dei tempi del bambino e delle sue esigenze di costruzione di legami affettivi con gli educatori;
- promuovere e partecipare alle riunioni di assemblea dei genitori;
- favorire la partecipazione attiva del personale educativo e addetta/o all'infanzia/ausiliaria/o alle riunioni di collettivo per programmare le attività educative/ricreative;
- realizzare un progetto di continuità con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio in accordo con esse;
- garantire la più ampia stabilità educativa ed organizzativa in genere;
- realizzare iniziative di carattere culturale ed educativo concordate con il Comune, in collegamento con la realtà culturale ed educativa locale.

In presenza di bambini portatori di handicap, verrà considerata la possibilità, in relazione al numero e alla gravità dei casi, di ridurre il numero dei bambini per sezione o, in alternativa, di mantenere inalterato il rapporto numerico insegnanti/bambini per sezione, tenuto conto della presenza di personale di appoggio che verrà assegnato.

L'addetta/o ausiliaria/o fornisce un supporto alle attività educative delle sezioni e alla somministrazione dei pasti e merende, provvede alla preparazione dei tavoli per i pasti e le merende e alla pulizia ed al riassetto di tutti i locali, effettua il servizio di lavanderia interno.

Il Referente educativo della Ditta Aggiudicataria e il Responsabile del Settore comunale competente, in base all'organizzazione annuale del servizio ed al conseguente utilizzo della struttura, dovranno definire una programmazione ordinaria e straordinaria degli interventi di pulizia.

Le mansioni giornaliere riguardano in particolare: aspirazione e lavaggio (detersione e disinfezione) dei pavimenti di tutti i locali; spolvero e pulizia (detersione e disinfezione) degli arredi con particolare attenzione ai piani di appoggio; pulizia e disinfezione di sanitari e fasciatoi; pulizia e spazzatura area esterna; raccolta dei rifiuti e loro smaltimento; cambio biancheria e rifacimento lettini; lavaggio biancheria in dotazione. Le pulizie con cadenza almeno mensile riguardano i vetri esterni ed interni, la rimozione delle ragnatele, lavaggio punti luce, lavaggio giochi esterni, pulizia radiatori.

L'appaltatore è tenuto a sostenere le spese relative alla ristorazione dei propri dipendenti impegnati nella fascia oraria della mensa o comunque aventi diritto al riconoscimento del buono pasto, in base alla normativa contrattuale di settore. Provvederà a tale compito in modo autonomo e nelle forme che riterrà più opportune, compresa l'eventuale stipulazione di un contratto di fornitura con la Ditta assegnataria del servizio di refezione scolastica.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- gli oneri di conduzione della sede operativa, quali affitto, utenze, pulizie, ecc.;
- gli oneri relativi alla copertura assicurativa e gli adempimenti relativi alla sicurezza;
- le spese relative alla formazione del personale come richiesta nel presente capitolato;
- le spese relative alla ristorazione dei propri dipendenti impegnati nella fascia oraria della mensa;
- i costi di diaria e di indennità di trasferta per il PEA che presti assistenza nelle eventuali gite scolastiche di uno o più giorni;
- ogni altra spesa inerente la gestione del servizio.

Il pasto della dipendente comunale, distaccata presso l'aggiudicatario, è a carico del Comune di Pontenure.

Il Comune si impegna a fornire il materiale ludico e didattico necessario (cancellaria, audiovisivi, giocattoli, ecc.) per l'intera durata dell'appalto. Il Comune mette a disposizione i locali e l'attrezzatura in suo possesso (PC, telefono, fax, ecc.), per lo svolgimento del servizio. Al Comune competono inoltre le spese per i servizi energetici, la fornitura dell'acqua, la fornitura delle attrezzature della lavanderia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli arredi, ivi compresa la cura del verde.

La ditta aggiudicataria del servizio, nell'ambito dei criteri e modalità precedentemente determinati, garantisce, nei limiti delle disponibilità materiali, la continuità delle prestazioni del personale impiegato.

E' fatto obbligo agli addetti al servizio di segnalare immediatamente al/la Responsabile di Settore comunale quelle circostanze e quei fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria ed ai singoli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso, di intrattenere rapporti privati con gli utenti beneficiari del servizio e di divulgare o sfruttare a proprio vantaggio informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza.

ART. 6 - QUALIFICHE PROFESSIONALI, FORMAZIONE, ASSENZE, SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare le prestazioni con proprio personale assunto o associato e avente i requisiti professionali e tecnici adeguati con riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale, relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali: in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge Regionale E.R. n. 19/2016 e dalla Delibera Regionale n. 1564/2017 - Allegato A 1.8 "Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente"; l'assenza di condizioni ostative previste dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38 per tutto il personale educativo e ausiliario "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografica anche a mezzo internet".

Il personale dovrà possedere le conoscenze delle norme igieniche, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro del servizio ed essere formato sulla normativa antincendio e di primo soccorso.

Prima dell'avvio del servizio la Ditta dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato con allegata copia della documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti. Ogni eventuale modifica deve preventivamente essere comunicata al Comune in forma scritta.

L'aggiudicatario inoltre è garante dell'idoneità fisica e sanitaria del personale impiegato, attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire ai propri dipendenti la formazione obbligatoria (20 ore annuali per la figura di educatore) e l'aggiornamento previsto dalle Leggi Regionali dell'Emilia Romagna. I costi relativi alla formazione obbligatoria sono a carico della Ditta aggiudicataria. Fatte salve le condizioni o le situazioni determinate da forza maggiore opportunamente documentate, la Ditta dovrà assicurare la continuità della presenza dello stesso personale per la durata dell'appalto.

La Ditta è tenuta a provvedere alla sostituzione dei propri dipendenti per ferie, malattia, permessi o altre cause di impedimento al servizio.

In caso di malattia o assenza improvvisa la ditta si impegna a sostituire i propri operatori tempestivamente e a dare comunicazione al Comune entro le ore 8:30 del mattino.

Qualora la Ditta, al fine di garantire gli interventi, ricorra alla sostituzione temporanea dell'operatore titolare è tenuta ad impiegare altri operatori ugualmente qualificati.

La Ditta dovrà inoltre assicurare, nel caso di sostituzione a lungo termine o definitiva del personale titolare, una compresenza tra la persona uscente e la persona entrante di almeno due giorni con costi a carico della stessa. Tale compresenza dovrà assicurare un corretto passaggio di consegne tra gli operatori che entrano ed escono dal servizio.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, la Ditta si impegna ad informare il Comune con un preavviso almeno pari ai termini previsti dalle leggi vigenti per i servizi pubblici.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

ART. 7 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, OBBLIGHI ASSICURATIVI E SULLA SICUREZZA

L'aggiudicatario dovrà applicare al personale dipendente e/o socio i contratti collettivi nazionali di lavoro secondo il profilo professionale di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 19/2016 e seguenti. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi assicurativi, retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al precedente comma vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Amministrazione procede, come da normativa vigente ed in relazione al presente affidamento, a verificare se la Ditta ha provveduto agli obblighi di legge in ordine al personale, sul piano fiscale, contributivo e previdenziale.

La Ditta è tenuta alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Al capitolato è allegato lo schema di DUVRI, per l'individuazione dei rischi specifici sul luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze.

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia antinfortunistica, a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni nonché di attuare tutte le prescrizioni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'appaltatore si impegna a fornire al Comune, al momento della sottoscrizione del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione per i servizi contemplati nel presente capitolato e si impegna a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verifichi nella durata contrattuale.

ART. 8 - CLAUSOLA SOCIALE

Come previsto dall'Art. 50 del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

ART. 9 – IMPORTO APPALTO

Come specificato nel Progetto di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 1), l'importo presunto dell'appalto per il periodo dal 01.09.2022 al 31.07.2025 è pari a **€ 427.348,80** oltre all'iva di legge, comprensivo della somma di cui all'ultimo comma del presente articolo. Il conseguente importo presunto, comprensivo dell'opzione di proroga tecnica di 6 mesi, è dunque pari a **€ 498.573,60** oltre all'iva di legge.

Il corrispettivo effettivo pagato mensilmente dal Comune di Pontenure verrà comunque determinato e liquidato sulla base dei servizi che saranno richiesti all'Ente Comune di Pontenure e che saranno regolarmente prestati nel mese di riferimento, ai prezzi orari di cui all'offerta presentata in sede di gara, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale presunto indicato. I corrispettivi liquidati potranno inoltre variare nel corso della durata contrattuale, sulla base dell'organizzazione delle sezioni.

Per il periodo di affidamento gli oneri relativi alla sicurezza da interferenza sono stimati nella misura **€ 1.000,00** rispetto all'importo contrattuale e non sono soggetti a ribasso.

Si precisa che all'aggiudicatario verrà inoltre riconosciuta una somma (soggetta a ribasso in sede di gara) pari a **€ 1.200,00** all'anno oltre iva di legge, quale corrispettivo per l'attività di referente di coordinamento educativo richiesta per l'espletamento del presente appalto. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'aggiudicatario non potranno dare luogo ad ulteriori richieste al Comune di Pontenure. Tale somma verrà corrisposta e liquidata in 12 rate mensili. Il Comune si impegna a corrispondere gli importi previsti all'affidatario, su presentazione mensile di regolare fattura elettronica. L'Amministrazione dopo aver eseguito le verifiche del caso, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate. Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 gg dalla loro presentazione al protocollo comunale. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato in conformità alla normativa vigente in quel momento. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte della Ditta, il pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione da parte dell'Amministrazione fino alla definizione dell'irregolarità.

ART. 9 BIS – REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 31 agosto di ogni anno;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dalla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

ART. 10 – CONTRATTO, TRACCIABILITA'

Il contratto con la Ditta appaltatrice, fermo restando le condizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto, sarà stipulato con scrittura privata.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, diritti di registrazione, ecc. sono a carico dell'affidatario.

La Ditta si impegna a dar corso a tutti gli adempimenti previsti dalla L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. relativi alla tracciabilità delle transazioni finanziarie.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

In virtù delle caratteristiche prestazionali del presente appalto (ad alta intensità di manodopera) rivolto all'erogazione di servizi a favore del Nido d'Infanzia, il Comune ha ritenuto di vietare il subappalto.

Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

Si ricorda inoltre che il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza 28.03.2020, n. 371 ha precisato che *"l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 105). Pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Ciò è coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 71, riguardante il subappalto."*

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

ART. 12 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario elegge, prima dell'avvio del servizio, un domicilio nel raggio di km. 20 dalla sede comunale, presso il quale attivare un collegamento telefonico e pec in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. Presso tale recapito:

- presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- sono indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'appaltatore.

Prima dell'avvio del servizio la Ditta individua un Responsabile, di cui dovrà fornire un recapito telefonico di reperibilità per il periodo della concessione e durante l'orario di svolgimento del servizio, che rappresenta per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione dello stesso e dovrà indicare il luogo di elezione del domicilio per la prestazione del servizio.

ART. 13 - RESPONSABILITA' E DANNI

Sarà obbligo dell'impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti ed al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose qualunque ne sia la causa e la natura rimanendo a suo carico il completo risarcimento dei danni comunque arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni e danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sull'Impresa, che dovrà rispondere in sede civile e penale, restandone sollevato il Comune, nonché il personale comunale preposto alla direzione del servizio.

A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il gestore dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

- Responsabilità Civile verso Terzi: € 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per danni a cose,
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il Comune di Pontenure dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata della gestione, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Comune di Pontenure per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al Settore Istruzione, Cultura, Associazionismo prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a presentare al Comune di Pontenure, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

ART. 14 - PENALITA'

Qualora durante l'esecuzione del servizio si verificassero inadempienze il Comune applicherà le seguenti penalità:

- Ritardo compreso tra i dieci ed i trenta minuti nella presa in servizi da parte di un operatore: € 50,00 al giorno;
- Ritardo superiore ai trenta minuti nella presa in servizi da parte di un operatore: € 100,00 al giorno;
- Assenza dal servizio di un operatore: € 200,00 al giorno;
- Sospensione o mancata effettuazione di una o più delle prestazioni affidate: € 250,00 al giorno;
- Mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo: € 300,00 al giorno;
- Riduzione o modifica, anche occasionale, non autorizzata degli orari assegnati per ciascun operatore: € 150,00 al giorno.

Si precisa che quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 300 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, sia direttamente sia a mezzo di propri incaricati, idonei controlli di tipo igienico-sanitario sulla gestione del servizio. Per i suddetti controlli, l'Amministrazione procederà direttamente o indirettamente, avvalendosi eventualmente della consulenza di esperti, effettuando anche i necessari prelievi. Nel caso che gli accertamenti rivelassero una qualunque difformità dalle prescrizioni contrattuali e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, il gestore sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per le analisi e/o perizie e sarà oggetto all'applicazione delle penali di cui sotto.

In caso di mancato svolgimento del servizio, salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità compresa tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 2.000,00 per ogni giorno di omesso servizio. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il gestore avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro dieci giorni dalla notifica.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIENZE

E' facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. a rischio e danno dell'appaltatore con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio protratta per oltre due giorni, salvo cause di forza maggiore;
- b) nel caso di violazione di divieto del subappalto;
- c) nel caso in cui l'appaltatore incorra in più di n. 3 penalità di cui al precedente articolo;
- d) nel caso di inottemperanza agli obblighi relativi al trattamento economico e previdenziale del personale certificata dagli enti competenti ed a seguito di contestazione scritta da parte del Comune senza che a questa sia seguita la regolarizzazione della posizione nel termine di 15 gg.;
- e) nel caso in cui l'appaltatore venga a mancare in qualsiasi momento ad obblighi assunti con il presente malgrado il richiamo e trascorsi cinque giorni dalla diffida ad adempiere;
- f) gravi violazioni degli obblighi assicurativi del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- g) qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- h) qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- i) nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- j) nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- k) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- l) per violazione da parte dell'affidatario, per quanto applicabili, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Pontenure approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23/03/2004 e ss.mm.ii;
- m) nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- n) mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
- o) per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato.

La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione al concessionario mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione del concessionario stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle attività.

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità o negligenza la cauzione sarà trattenuta in misura da consentire il recupero delle spese sostenute dal Comune. Sarà inoltre esperita l'azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che il Comune dovrà sostenere.

L'Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di procedere a spese dell'Appaltatore, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, delle mancate prestazioni.

ART. 16 - RECESSO

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito, purché il servizio sia stato effettuato correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

In caso di disdetta del contratto da parte dell'Aggiudicatario prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Qualora ricorra giusta causa di recesso, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione al Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Ditta appaltatrice dovrà rilasciare all'atto della stipula del contratto una cauzione a favore del Comune pari al 10% dell'importo dell'appalto assegnato. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per tutta la durata contrattuale.

L'Amministrazione potrà rivalersi, di propria autorità, sulla cauzione prestata per rimborsi di spese ed eventuali danni non diversamente assicurati. Contro tale decisione la ditta appaltatrice potrà eseguire le procedure previste in caso di controversia.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione comunale che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Ogni controversia, relativa all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni del presente capitolato, che le parti non riuscissero a redimere direttamente, sarà demandata al Tribunale di Piacenza.

ART. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY

La Ditta Appaltatrice, nel presentare l'offerta, si impegna ad accettare in caso di aggiudicazione la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Reg. UE 679/2018 e dal D. lgs n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti soggetti dell'attività educativa.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto, che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 21 - NORME GENERALI

Per qualsiasi condizione non dichiarata espressamente dal presente capitolato valgono le norme del Codice Civile in materia contrattuale.